

**Il minore nelle unioni civili e convivenze di fatto:
quale tutela nelle coppie omosessuali**
Camera Minorile di Firenze 25 ottobre 2016

Il minore ha diritti nella L. 76/2016?

Avv. Rebecca Rigon
Responsabile settore civile UNCM



Contesto politico - normativo e fragilità della novella

- Raccomandazioni del Parlamento europeo: risoluzioni del 8 febbraio 1994, del 16 marzo 2000, 14 luglio 2001 e del 4 settembre 2003
- Riconoscimento normativo di nuovi modelli di famiglia secondo modello parcelizzato e per singole esigenze di tutela (edilizia popolare, amministrazione di sostegno, ordini di protezione civili, normativa penitenziaria ecc...)
- Progressiva emersione di nuovi modelli familiari in ambito giurisprudenziale attraverso il riconoscimento di singole tutele (successione nel contratto di locazione del convivente supersiste, astensione dalla testimonianza art. 199 c.p.c., risarcimento del danno morale per perdita del partner)

Contesto politico - normativo e fragilità della novella

- Legislazione regionale e degli Enti locali riconosce nuovi modelli di famiglia al fine di accesso ai servizi offerti dal singolo Ente
- Riconoscimento da parte delle Corti Superiori del legame omoaffettivo: Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, Cass., 15 marzo 2012, n. 4184 – diritto alla vita familiare “I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere ne' il diritto a contrarre matrimonio ne' il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia- quali titolari del diritto alla 'vita familiare' e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”

Contesto politico - normativo e fragilità della novella

- Riconoscimento del legame familiare a prescindere dall'atto di matrimonio: Cass. S.U., 17 luglio 2014 n. 16379 secondo cui la stabile convivenza ultra-trentennale sana la nullità dell'atto di matrimonio ancorché concordatario - ostando alla delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale
- Riconoscimento del legame omoaffettivo con riguardo alle forme di genitorialità c.d. sociale (affidamenti temporanei a coppie omosessuali e adozione in casi particolari art. 44 lett. d) Trib. Minori Roma 30 luglio 2014; riconoscimento della circolazione degli status dei minori Corte Appello Torino, 29 ottobre 2014)

Contesto politico - normativo e fragilità della novella

- Condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo per violazione dell'art. 8 (diritto alla vita familiare) - caso Oliari contro Italia 21 luglio 2015 - secondo la Corte, quindi, l'attuale protezione offerta dall'ordinamento italiano è carente non solo nei contenuti, in quanto non consente di rispondere ai bisogni primari di una coppia che ha una relazione duratura, ma anche non sufficientemente stabile, in quanto sarebbe dipendente dalla situazione di convivenza della coppia e dalla attitudine delle competenti autorità amministrative o giudiziarie (par. 172)
- Il contesto interno ed internazionale ha condotto ad una approvazione frettolosa e con ricorso alla fiducia (cfr., la formulazione in unico articolo diviso in plurimi commi).

La struttura della novella

- La legge è composta di 1 solo articolo diviso in 69 commi
- UNIONI CIVILI (riguarda solo le persone dello stesso sesso): dal comma 1 al comma 35
- CONVIVENZE DI FATTO (riguarda eterosessuali ed omosessuali): dal comma 36 al 65
- Ulteriori commi (dal 66 al 69) sono comuni alla legge nel suo complesso

Contenuto dell'Unione Civile - vita familiare

- Commi 11 e 12, Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni; le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato
- Il comma 12 è l'unico punto della legge che parla espressamente di “vita familiare” come riconosciuta alle coppie dello stesso sesso dalla Corte di Cassazione con la sent. del 2014 e dalla sentenza Corte EDU del 2015

Il minore non è previsto nell'Unione Civile

- Il testo legislativo approvato ha escluso ogni visione di famiglia nell'unione civile, seppure inizialmente previsto
- Testo in commissione (c.d.DDL Cirinnà): art. 14 (*Diritti dei figlie concorso all'adozione o all'affidamento*) 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'art. 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio; 2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le copie di coniugi; 3. in caso di separazione delle parti dell'unione civile, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Testo approvato: esclusione dell'adozione

Comma 20 - ulteriore indizio di assimilazione “anomala”

“al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente **non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui alla legge 184/83”**

L'esclusione del minore dalla legge esclude la certezza del diritto e rinvia la tutela alla giurisprudenza

Il legislatore ha di fatto espressamente rinunciato alla previsione di una qualsivoglia tutela del minore (che non esiste nella legge).

Non c'è quindi una tutela generale che offra certezza ai singoli tanto adulti-genitori quanto minori-figli, ma solo una tutela particolare dettata dal ricorso al Giudice con decisione sul singolo caso concreto.

**Il minore nelle unioni civili e convivenze di fatto:
quale tutela nelle coppie omosessuali**
Camera Minorile di Firenze 25 ottobre 2016

Grazie per l'attenzione

Avv. Rebecca Rigon
Responsabile settore civile UNCM

